

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI "PICCOLO CREDITO" MUTUO CHIROGRAFARIO  
con provvista "Fondo Prevenzione del fenomeno dell'usura" e GA.FI.**

TRA

**GARANZIA FIDI Soc. Coop. p. A.** (nel prosieguo anche "Ga.Fi."), con sede legale in Napoli – Galleria Umberto I n. 8, iscritta al registro delle imprese di Napoli al n. 764310, Codice Fiscale 80005110616 e Partita Iva 03152380618, indirizzo PEC [info@pec.garanziafidi.com](mailto:info@pec.garanziafidi.com), iscritta al n. 90 Cod. 19559 dell'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, in persona del Procuratore Speciale, Direttore Generale Dott. Michele Izzo

E

[**Ragione Sociale**] (nel prosieguo anche il "Cliente"), con sede legale in [Località] [cap] ([Provincia]) , iscritto al registro delle Imprese di [Città REA], R.E.A. n. [numero REA], C.F. [Codice Fiscale], P.IVA [Partita IVA], indirizzo PEC [Indirizzo PEC] rappresentata da [Legale Rappresentante/Procuratore], nato/a a [luogo di nascita] ([Provincia]) il giorno [data di nascita], C.F. [Codice Fiscale Legale Rappresentante], in qualità di [Carica], domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede del Cliente.

Il Cliente, unitamente a Ga.Fi., nel prosieguo anche le "Parti".

PREMESSO CHE

- I. il Cliente è un imprenditore ed ha interesse ad ottenere un finanziamento per esigenze connesse all'esercizio dell'impresa;
- II. Ga.Fi., soggetto autorizzato alla concessione dei finanziamenti, si è reso disponibile alla erogazione del finanziamento;
- III. il Cliente dichiara che gli sono stati consegnati il foglio informativo (contenente tutte le condizioni economiche massime applicabili al Contratto di Finanziamento, la guida ABF (contenente le modalità per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario) ed il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996 e s.m.i. (contenente disposizioni in materia di usura).

Tutto quanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Finanziamento.

**Art. 2 - Oggetto**

Con il presente Contratto, Ga.Fi. concede al Cliente un Finanziamento (nel prosieguo, anche il "Finanziamento") di € [Importo] mediante bonifico sul conto corrente intestato al Cliente (IBAN: [coordinate bancarie c/c Cliente]) che verrà erogato entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

**Art. 3 - Modalità di restituzione del Finanziamento**

Il rimborso del Finanziamento avverrà in numero [n.rate] rate mensili, comprensive di quota capitale ed interessi, con inizio il giorno [data inizio P.amm.] e termine il giorno [data fine P.amm.], come da piano di ammortamento riportato in calce al documento di sintesi.

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

Il piano di ammortamento è "alla francese", ossia a rate costanti comprensive di quota capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.

Il rimborso verrà effettuato mediante addebito SDD delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN: [coordinate bancarie c/c Cliente]) nel quale il Cliente stesso si obbliga a costituire i fondi necessari.

Il Cliente si obbliga, altresì, in via solidale ed indivisibile con gli eventuali successori e/o aventi causa, a restituire il Finanziamento e/o la somma residua in caso di loro inadempimento.

#### Art. 4 - Garanzie

A fronte del presente Finanziamento vengono rilasciate le seguenti garanzie/assicurazioni:

Tipo Garanzia	Garante	Codice Fiscale
[Tipo Garanzia ricevuta]	[Nominativo del Garante]	[Codice Fiscale del Garante]

Le condizioni della garanzia rilasciata, eventualmente, dal Fondo Centrale di Garanzia sono disponibili sul sito internet dell'Ente.

#### Art. 5 - Condizioni economiche

Al Contratto di Finanziamento si applicano le condizioni economiche riportate nel documento di sintesi che come frontespizio del presente contratto ne costituisce parte integrante a tutti gli effetti di legge. Il pagamento delle spese iniziali del Finanziamento verrà regolato in unica soluzione al momento dell'erogazione del Finanziamento stesso che avverrà al netto dei citati oneri. La regolazione degli oneri relativi alla singola rata sarà effettuata al momento del pagamento della stessa. Gli oneri economici diversi da quelli prima richiamati, dovranno essere corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, salva diversa determinazione contenuta nel documento di sintesi.

#### Art. 6 - Previsione interessi di mora

In caso di mancato pagamento, anche solo di una rata, saranno dovuti gli interessi moratori calcolati sulla rata scaduta in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi. Detti interessi decorreranno dal giorno successivo alla scadenza della rata insoluta fino al giorno del suo pagamento.

Gli interessi di mora si applicheranno anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del contratto. In tale caso, detti interessi decorreranno automaticamente e senza necessità di messa in mora dalla data di ricevimento della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, sempre che non fossero già decorrenti per effetto del mancato pagamento di una rata.

#### Art. 7 - Compensazione

Ga.Fi. si riserva la facoltà di compensare i propri crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento con crediti del Cliente derivanti da qualsivoglia altro rapporto in essere con lo stesso.

#### Art. 8 - Decadenza dal beneficio del termine

Ga.Fi. potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine:

- a) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di una rata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1819 c.c. ("Restituzione rateale"),  
ovvero

- b) nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ("*Decadenza dal termine*"). Rientrano in detta seconda ipotesi gli eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente e/o del suo garante, tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la presenza di protesti, procedimenti cautelari, esecutivi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a sofferenza presso il sistema bancario e l'emissione di assegni senza autorizzazione o mancanza di fondi.

Nel caso di decadenza dal beneficio del termine, Ga.Fi. potrà pretendere la restituzione immediata del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, e delle spese dovute a quella data, senza necessità di costituzione in mora.

#### Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Fermo quanto previsto all'art. 8 che precede, il Contratto di Finanziamento si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. ("*Clausola Risolutiva Espressa*") nei seguenti casi:

- a) il Cliente non provveda al pagamento puntuale ed integrale anche solo di una rata mensile;
- b) mancato invio delle comunicazioni di cui all'art.13 che segue;
- c) per omesse o false informazioni contabili e/o extracontabili rilasciate dal Cliente a Ga.Fi. in fase istruttoria, laddove emerga che, in caso di informazioni complete e/o veritiere, Ga.Fi. non avrebbe concesso il Finanziamento.

La risoluzione opererà di diritto quando Ga.Fi. dichiarerà al Cliente che intende avvalersene. Nel caso in cui Ga.Fi. si avvalga della clausola risolutiva espressa troverà applicazione la disposizione di cui al comma II del precedente art. 8.

#### Art. 10 - Recesso - Estinzione anticipata

Il Cliente, in qualsivoglia momento, potrà recedere e/o estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Contratto di Finanziamento. Il rapporto si chiuderà entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a quanto sia necessario per l'estinzione del rapporto.

#### Art. 11 - Modifica delle condizioni economiche del Contratto di Finanziamento

Ga.Fi., nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 385/93 ("*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*"), dichiara di riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni del Contratto di Finanziamento, qualora sussista un giustificato motivo. Si specifica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93, trattandosi di contratto di durata, ma non a tempo indeterminato, la modifica non potrà interessare i tassi di interesse.

Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni verrà comunicata al Cliente in forma scritta, secondo le modalità di cui all'art. 12 che segue, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La modifica si intenderà accettata se, entro detto termine, il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto di Finanziamento.

In caso di recesso, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### Art. 12 - Comunicazioni al Cliente ed alle banche dati

Il Cliente riceverà la documentazione periodica di cui all'art. 119 del D.Lgs. 385/93 ("*Comunicazioni periodiche alla clientela*"), nonché le "*Proposte di modifica unilaterale del contratto*" di cui all'art. 118 del D.Lgs. 385/93 al seguente indirizzo PEC

[Indirizzo PEC Cliente].

Al medesimo indirizzo PEC Ga.Fi. darà comunicazione al Cliente:

- dell'avvenuta scadenza del rapporto;
- della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi;

- qualunque altra comunicazione scaturente dall'andamento del rapporto.

L'eventuale modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere comunicata tempestivamente dal Cliente a Ga.Fi..

La variazione dell'indirizzo non sarà efficace nei confronti di Ga.Fi. se non comunicata tempestivamente tramite raccomandata a/r ovvero PEC.

Fermo restando quanto previsto agli Artt. 8 e 9, in caso di mancato pagamento anche solo di una rata di rimborso, Ga.Fi., se sussistono i presupposti, provvederà a segnalare l'inadempienza del Cliente nelle pertinenti banche dati cui aderisce (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in Centrale Rischi). L'iscrizione del Cliente nelle predette banche dati potrà comportare il mancato accoglimento di richieste di affidamento da parte di banche e/o altri intermediari finanziari o anche la risoluzione dei contratti di finanziamento in essere.

#### Art. 13 - Obblighi di comunicazione del Cliente

Il Cliente deve inviare immediata comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r a Ga.Fi. in caso di:

- cessazione, sospensione, variazione e/o alienazione dell'azienda;
- affitto di azienda;
- vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento.

Il Cliente deve altresì comunicare a Ga.Fi. tutte le informazioni in suo possesso, nonché consegnare la relativa documentazione che comprovi l'andamento aziendale, ivi compresi bilanci, deliberare modificative dello statuto societario, cambiamenti societari e contratti che determinino l'assunzione di nuovi debiti.

#### Art. 14 - Spese ed oneri fiscali del Contratto di Finanziamento

Le spese e gli oneri fiscali che Ga.Fi. dovesse sostenere in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi comprese le spese giudiziali e stragiudiziali da questo sostenute per il recupero del proprio credito, saranno a carico del Cliente.

#### Art. 15 - Cessione del credito

Ga.Fi. non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento erogato con la provvista del Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura.

#### Art. 16 - Reclami - ABF - Foro competente

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Ga.Fi. per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di Ga.Fi. - presso l'Ufficio Contenzioso - in Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100 - Caserta) o per via telematica (info@pec.garanziafidi.com e/o reclami@garanziafidi.com).

Ga.Fi. deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Nel caso in cui Ga.Fi. dia ragione al Cliente, comunica a quest'ultimo i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia; laddove la risposta al reclamo sia negativa, essa dovrà essere adeguatamente motivata.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Ga.Fi.

Ga.Fi. mette a disposizione del Cliente - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ABF. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, Ga.Fi. e/o il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Caserta, [data stipula]

Garanzia Fidi Soc. Coop. p. A.

[Ragione Sociale Cliente]

---

Il Direttore Generale.  
Michele Izzo

---

Il Titolare/Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma)

**Copia a titolo  
informativo**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma II c.c., il Cliente approva specificamente per iscritto le seguenti clausole:

- Art. 3 liquidazione mensile interessi nella rata costante del piano di ammortamento
- Art. 6 previsione degli interessi di mora
- Art. 7 compensazione
- Art. 8 decadenza dal beneficio del termine
- Art. 9 clausola risolutiva espressa
- Art. 10 recesso - estinzione anticipata: previsione penale
- Art. 11 modifica delle condizioni economiche del Contratto di Finanziamento
- Art. 12 comunicazione alle banche dati - avvertenza sulle conseguenze
- Art. 13 obblighi di comunicazione del Cliente
- Art. 14 spese ed oneri fiscali
- Art. 16 Reclami - ABF - Foro competente

Caserta, [data stipula]

[Ragione Sociale Cliente]

Il Cliente Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma)

**Copia a titolo  
informativo**